



Congregatio Missionariorum a Sacra Familia

Curia Generalitia MSF

Via Odoardo Beccari 41 * 00154 Roma * ITALIA

☎ 0039 06 5725 0639 ** Fax 0039 06 5755 192 ** e-mail: curiamsf@tin.it curiamsf@misafa.org

STATUTO DELLA DELEGAZIONE

Delegazione è una comunità sotto il Generalato che, alla base delle Decisioni del Capitolo Generale 2013 e in conformità con il can. 581 CIC, entra nella struttura della Congregazione e funziona come una comunità locale (Cost. 90), con eccezione delle norme descritte nel proprio statuto. Essa può essere eretta: da una provincia che viene soppressa da un Capitolo Generale oppure da un'altra comunità secondo il discernimento del Governo Generale.

1. L'erezione e la soppressione della Delegazione spetta il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio.
2. La sede della Delegazione viene indicata dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio dopo aver consultato i membri interessati.
3. L'erezione e la soppressione delle case religiose appartenenti alla Delegazione spetta il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio (CIC can. 609 § 1, 616).
4. Al Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio spetta la descrizione e decisione sull'appartenenza dei membri alla Delegazione e il trasferimento dalla Provincia alla Delegazione e dalla Delegazione alla Provincia e tra le Delegazioni (cfr: Cost. 99, 181 n.13, DG 073). In ogni caso gli interessati devono essere consultati.
5. Il Superiore Delegato ha tutti i doveri e obblighi come i superiori locali descritti nelle Costituzioni e Direttorio Generale (cfr: Cost. 134 – 138, DG 090a), eccetto i punti qua stabiliti.
6. Il Superiore Delegato, i suoi due assistenti e l'economista vengono proposti da un capitolo: o dal capitolo provinciale della provincia che sta per diventare una Delegazione o dal capitolo locale di una comunità che sta per diventare una Delegazione, oppure dal capitolo della Delegazione in cui partecipano tutti i membri con i voti perpetui. Nel caso in cui il capitolo non può essere svolto (Cost. 110) per mancanza della dovuta maggioranza (a causa della salute o

- dell'età dei membri della Delegazione) il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio nomina il Superiore Delegato, i suoi assistenti e l'economista dopo aver consultato i membri della Delegazione.
7. Il Superiore Delegato viene nominato per tre anni e può essere rinnovato dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio (cfr: Cost. 134).
 8. Il Superiore Delegato, ogni tre anni, un mese prima della scadenza del suo mandato convoca il Capitolo della Delegazione, se ciò è possibile. Negli altri due anni dovrebbe convocare l'assemblea generale, per verificare la vita della Delegazione.
 9. Prima del Capitolo Generale viene convocato il Capitolo della Delegazione per eleggere il rappresentante della Delegazione al Capitolo Generale (cfr: DG 082). In questo caso il Superiore Delegato ha voce passiva e attiva. Il Superiore Delegato non è automaticamente membro del Capitolo Generale, può invece essere invitato dal Superiore Generale al Consiglio della Congregazione.
 10. I due assistenti del Superiore Delegato, di cui il primo è il sostituto del Delegato, e l'economista vengono nominati dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio prendendo in considerazione le indicazioni del Capitolo della Delegazione oppure dopo aver ascoltato l'opinione dei membri della Delegazione. Il Superiore Delegato non può essere l'economista.
 11. Il Superiore Delegato è il rappresentante legale di fronte allo Stato e rappresenta la Congregazione presso la Conferenza dei Superiori Maggiori (CIC can. 620, DG 085).
 12. Al Superiore Delegato con il consenso dei suoi Assistenti spettano gli spostamenti dei membri dentro la Delegazione.
 13. Il Superiore Delegato ogni anno presenta al Superiore Generale un rapporto sullo stato personale, sull'amministrazione e sulla situazione economica della Delegazione (cfr: Cost. 200, 204).
 14. Le decisioni amministrative e economiche della Delegazione di alto rilievo devono essere approvate dal Governo Generale. La quota massima viene stabilita dal Governo Generale per ogni Delegazione (CIC can. 115, 634, 1291, cfr: Cost. 190, 191, 193).

15. Il Superiore Delegato con i suoi Assistenti sono responsabili per la preparazione delle *Norme particolari della Delegazione*. Nel caso della Delegazione eretta da una provincia soppressa esse devono basarsi sul Direttorio Provinciale. Le *Norme* devono essere preparate in un anno dall'erezione della Delegazione. Le *Norme* e le sue modifiche vengono approvate dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio.
16. I particolari per ogni Delegazione che non entrano in queste norme saranno messi nel decreto di erezione di ogni singola Delegazione.
17. Al Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver ascoltato il Governo della Delegazione, spettano le decisioni che riguardano le situazioni qui non previste.

Queste norme entrano in vigore con il decreto dell'erezione della Delegazione.

Elaborato insieme con la Commissione di Ristrutturazione MSF di Europa e approvato dal Governo Generale durante la seduta dell'08.05.2015.

Roma, l'08.05.2015

P. Bogdan Mikutra MSF
Segretario Generale

P. Edmund Jan Michalski MSF
Superiore Generale

Il testo dello Statuto è stato consultato con la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica il 29.01.2015.